



COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2005/DD/02570
Del :	17/03/2005
Esecutivo da:	17/03/2005
Proponenti :	Servizio Polizia Amministrativa Direzione Sviluppo Economico

OGGETTO:

Definizione delle procedure da applicarsi durante il regime transitorio della L.R. 28/2005 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

IL DIRIGENTE

Visto il Codice del Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti" approvato con L.R. n° 28 dello 07.02.2005 , pubblicata sul B.U.R.T. del 10/2/2005 ;

Dato atto che il nuovo Codice , per la parte relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , è entrato in vigore il 25 febbraio 2005 e che fra le varie disposizioni contiene una disciplina del regime transitorio delle attività dettata dall'art. 111 dello stesso nei termini che seguono: "1. Le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande di cui al titolo II, capo VI e le altre disposizioni della presente legge ad esse collegate si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data di cui al comma 1, può attivare in altra sede o cedere i diversi rami d'azienda. 3. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2, i Comuni pronunciano la decadenza delle autorizzazioni non attivate o non cedute e adottano, entro i centottanta giorni successivi alla scadenza di detto termine, criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche sulla base dei criteri di cui all'articolo 46, previa concertazione con le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative. 4. Fino all'approvazione dei criteri provvisori di cui al comma 3 non possono essere attivati nuovi esercizi, fatte salve le ipotesi di subingresso e di trasferimento. 5. Dalla data di cui all'articolo 111, comma 1, i titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della l. 287/1991, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, hanno diritto di estendere la propria attività, come definita dall'articolo 42, comma 1, senza che risulti necessaria la conversione del titolo autorizzatorio." ;

Considerato che sulla base della nuova normativa regionale viene introdotta la così detta "tipologia unica" e pertanto, a decorrere dal 25 febbraio 2005, i titolari di una qualunque autorizzazione di tipologia A,

B, o D possono esercitare l'attività di somministrazione nelle modalità ritenute più opportune nel rispetto comunque dei requisiti igienico-sanitari ;

Considerato come gli atti di pianificazione adottati dall'Amministrazione Comunale con Deliberazione C.C. n° 207/ 7 dell' 11.01.1993 e n° 187/18 del 22.01.1996 che prevedono una zonizzazione che suddivide il territorio comunale in quattro aree (Centro Nord – Centro Sud _ Periferia Nord – Periferia Sud) cui si aggiungono due sottozone (Le Torri Cintola – Le Piagge) ed una disciplina delle modalità di trasferimento dei pubblici esercizi di somministrazione da un area all'altra , mantengano la loro piena validità essendo tali atti espressione dell'autonomia normativa comunale in materia fino all'adozione dei criteri provvisori per la programmazione dell'attività di somministrazione (art. 111 – 3° comma – L.R. n° 28/2005) sulla base delle direttive regionali di cui all'art. 46 della L.R. sopracitata , risultando compatibili con la nuova legge regionale ;

Visto la Delibera di Giunta n° 132 del 15/03/2005 concernente le procedure da applicarsi durante il regime transitorio della L.R. 28/2005 in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande approvata dalla Giunta Municipale nella seduta dello 08 marzo 2005 ;

Visto l'art. 107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali , approvato con D.L.gs 18.08.2000 , n° 267 ;

Visto l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze ;

Ritenuto opportuno , al fine di garantire la maggiore informazione possibile a tutti i soggetti interessati in merito alle nuove disposizioni previste dal Codice Regionale del Commercio relative ai termini ed alle modalità entro cui i titolari di più autorizzazioni per l'attività di somministrazione avviate in uno stesso esercizio possano attivare in altra sede l'attività o cedere i diversi rami di azienda , dar corso , contemporaneamente all'invio di specifiche note informative ai soggetti che agli atti del competente Ufficio risultino rientrare nella suddetta fattispecie , anche ad una informazione pubblica rivolta a tutti i cittadini mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Firenze e nella Rete Civica del presente atto

I N F O R M A

chiunque ne abbia interesse del contenuto delle norme transitorie in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dettate dal Codice del Commercio (art. 111) approvato con L.R. 07.02.2005 , n° 28 ed in particolare della disposizione dove è stabilito che il titolare di più autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 1 lettere a), b) e d) della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi) attivate in uno stesso esercizio, entro novanta giorni dalla data del 25 febbraio 2005 (cioè entro il 26 maggio 2005), possa attivare in altra sede (trasferimento) o cedere i diversi rami d'azienda (subingresso).

Decorsi 30 giorni dalla scadenza di tale termine , il Comune pronuncerà la decadenza delle autorizzazioni non attivate in altra sede o non cedute.

Per maggiori chiarimenti tecnici sulle procedure da seguire chi è interessato può rivolgersi allo Sportello Unico delle Attività Produttive – Servizio Pubblici Esercizi (aperto al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13 ,00) od all'Ufficio Pubblici esercizi (aperto al pubblico nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00) , entrambe ubicati in P.zza E.Artom 18 presso la Direzione SVILUPPO ECONOMICO.

Firenze, lì 16/03/2005

Il Responsabile Proponente
Roberto Caselli

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE